

MISURE PREVENTIVE CONTRO LA DIFFUSIONE DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO

Tenendo conto di quanto emanato fino ad oggi dalle istituzioni competenti in materia, abbiamo predisposto l'allegato documento in vista della auspicata riapertura delle attività commerciali che contiene delle indicazioni volte ad agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Si precisa che l'allegato documento è in continuo aggiornamento e sarà nelle prossime ore probabile oggetto di modifiche e/o integrazioni. Riteniamo che i principi fondamentali da adottare da parte delle aziende siano interamente rispettati e possano essere immediatamente applicabili.

Si tenga inoltre presente che a tutt'oggi è in vigore il DPCM 10 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e che avrà termine il giorno 3 maggio 2020. Il DPCM 26 aprile 2020 entrerà in vigore alla data del 4 maggio 2020 (ad eccezione di alcune attività propedeutiche alla ripresa).

Consapevoli della complessità degli aspetti attinenti la riapertura delle attività, si suggerisce di contattare i nostri uffici ponendo eventuali quesiti al seguente indirizzo e mail: sindacale@ascom.ud.it.

Il datore di lavoro ed i suoi collaboratori applicano le seguenti misure preventive per il contenimento della trasmissione tra i dipendenti ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre:

1. regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti, clienti, fornitori, ecc.

- presenza di sapone e asciugamani monouso nei bagni per il lavaggio delle mani;
- utilizzo di forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...) per promuovere l'abitudine al lavaggio delle mani;
- distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60-70 %) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili nei luoghi di lavoro (i dispenser vengono regolarmente ricaricati e sono facile accesso).

2. buona "igiene respiratoria" sul posto di lavoro

- esposizione di manifesti che promuovono "l'igiene respiratoria" (scaricabili dal sito del Ministero della Salute, sezione: Opuscoli e poster o altri siti). Utilizzo di tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...).
- aerazione frequente dei locali;
- organizzazione delle attività lavorative (compresa entrata e uscita) in maniera da evitare assembramenti e mantenimento della distanza di sicurezza;
- disponibilità sul posto di lavoro di salviette di carta e bidoni chiusi per lo smaltimento igienico (in prossimità di lavandini dotati di acqua e sapone/distributori di gel igienizzanti, per lavarsi le mani dopo l'uso del fazzoletto).

3. pulizia e igiene dei posti di lavoro

le superfici, gli oggetti di uso comune e le postazioni sono puliti minimo giornalmente utilizzando un detergente neutro seguito da:

- una soluzione acquosa di etanolo con una concentrazione di etanolo al 70%

oppure

- ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluizione 1:50 se si utilizza candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%)

Indicazioni per la pulizia dei locali di lavoro contaminati

Solo nei locali ove abbiano soggiornato **casi confermati**, come da indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/20 par. "Pulizia ambienti non sanitari", da indicazioni della regione FVG del 5 marzo 2020 e valutato anche il "**Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020** - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a

soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale sars-cov-2" del 14 marzo 2020, la pulizia deve prevedere:

- lavare le superfici con acqua e detersivi comuni. Successivamente, per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) dopo la pulizia. Per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, va utilizzato etanolo (alcol) al 70%;
- adeguata ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia;
- particolare attenzione alle superfici toccate frequentemente: ad es. porte, finestre, corrimano, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari;
- tende, tessuti, biancheria per la casa vanno lavati con acqua calda a 90° e detersivo, se possibile con aggiunta di ipoclorito di sodio.
- durante le operazioni di pulizia vanno utilizzati mascherina chirurgica*, camice /grembiule monouso, guanti spessi, occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche), stivali o scarpe da lavoro chiuse. Dopo la sanificazione smaltire i materiali monouso usati come materiale potenzialmente infetto e pulire gli altri.

**Indossare la mascherina con mani pulite (lavate con acqua e sapone o con igienizzante). La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La mascherina deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.*

4. utilizzo in azienda di spazi comuni

- analogamente a quanto disposto per le pubbliche amministrazioni (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20) si adottano misure di turnazioni, per garantire un adeguato distanziamento tra i lavoratori (1 metro minimo) per evitare l'affollamento

5. ulteriori misure per limitare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro

- modalità di smart work- lavoro flessibile - lavoro agile per lo svolgimento della propria attività lavorativa, tra i lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in merito allo sviluppo di eventuali complicanze di COVID19, specialmente patologie respiratorie e cardiache), lavoratori pendolari che usano servizi di trasporto pubblici ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli (anche in relazione ad eventuali ordinanze di chiusura delle scuole d'infanzia e dei servizi di asilo nido);
- incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- prevedere protocolli di sicurezza anti-contagio e, nel caso non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, dotare gli operatori di mascherina chirurgica e, se necessario, altri dispositivi di protezione (ad esempio guanti, occhiali, ecc.);
- per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro non urgenti;

- limitare le occasioni di incontri congressuali/riunioni a favore di modalità telematiche o di video conferenza;
- in caso di viaggi improrogabili, consultare il sito del Ministero della Salute per le *raccomandazioni per i viaggiatori* e il sito dell'OMS per i *consigli aggiornati per il traffico internazionale in relazione alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2*.

6. indicazioni per la formazione

Ad eccezione dell'informativa (art. 36 D.Lgs. 81/2008) rispetto al nuovo rischio infettivo da Sars-Cov-2, i corsi in materia di salute e sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/2008) si svolgono seguendo le indicazioni qui sotto riportate:

1. Si predilige la formazione a distanza (FAD) che può essere attuata per le seguenti figure:
 - o DDL con funzione di RSPP – formazione di base moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento;
 - o RSPP – formazione di base modulo A e aggiornamento;
 - o LAVORATORE – formazione generale e aggiornamento (per tutte le tipologie di rischio) e formazione specifica per il rischio basso;
2. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità, il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

LAVORATORI A RISCHIO

Sono considerati lavoratori a rischio:

- i lavoratori più anziani
- i soggetti immunodepressi
- soggetti con patologie croniche (affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave) o affetti da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia,
- lavoratrici in gravidanza
- per i lavoratori portatori di handicap le valutazioni sono fatte caso per caso

Per le categorie di lavoratori sopra citati si sono ridotti al minimo il contatto diretto o vengono assegnati compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti, fornitori, ecc., o di telelavoro, se possibile

Si prevede l'invio di una comunicazione a tutti i lavoratori nella quale si informa che qualora questi ritengano di essere nelle condizioni indicate dalla comunicazione, consultino i loro sanitari di riferimento

(Medico di Base, Specialista) ed il Medico Competente per la valutazione della situazione di eventuale maggiore suscettibilità (allegato C).

INDICAZIONI PER LE AZIENDE CON

casi sospetti, casi probabili, casi accertati o contatti stretti così come definite dagli atti nazionali/regionali del caso, vanno applicate le misure di prevenzione e protezione previste per ciascuno di tali quattro scenari (Allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute emessa in prima versione il 22.01.2020, ultimo aggiornamento del 27.02.2020):

- Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:**
 - ✓ non adibire ad attività lavorativa, isolandolo dagli altri soggetti presenti;
 - ✓ deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica;
 - ✓ deve tornare e rimanere a casa (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici);
 - ✓ deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia.

- Lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**
 - ✓ gli addetti al primo soccorso aziendale, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica;
 - ✓ far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e isolare il soggetto;
 - ✓ contattare il 112.

- Lavoratore confermato certo positivo per COVID-19 e gestione dei contatti stretti di un caso confermato di COVID-19:**
 - ✓ spetta alle Autorità sanitarie territorialmente competenti, anche in collaborazione con il datore di lavoro, individuare i "contatti" qualificabili come "stretti" del soggetto certo positivo di COVID-19 e applicare agli stessi la misura della "quarantena" con sorveglianza attiva, per quattordici giorni e/o gli altri provvedimenti ritenuti necessari (es. tampone ecc.) nel rispetto dei protocolli preposti.

- Lavoratore che al di fuori dell'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**
 - ✓ non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
 - ✓ Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:
 - ✓ il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda acquisisce le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>) al fine

- di valutare il rischio in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista;
- ✓ informare il lavoratore, prima della partenza, in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

INDICAZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (ove prevista)

Sono assicurate le seguenti visite, previste all'art 41 del D. Lgs. 81/2008:

- **Comma 2 lettera c:** visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- **Comma 2 lettera e:** visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
- **Comma 2 lettera e-bis:** visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- **Comma 2 lettera e-ter:** visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- **Comma 2-bis:** Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

Sentito il parere del Medico Competente, sarebbe preferibile posticipare in via precauzionale **con apposita modifica del protocollo sanitario e di rischio**, la seguente tipologia di visita medica:

- ❖ **Comma 2, lettera b:** visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.